



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 41 – 15 DICEMBRE 2022

Riunione del giorno 07 dicembre 2022

15.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Sig. **F. C.** n.q. di Presidente p.t. S.S. CORREGGIO VOLLEY

S.S. **CORREGGIO VOLLEY** in persona del Presidente p.t.

Sig.ra **M. P.** n.q. di Presidente p.t. S.S. ROSTA VOLLEY TEAM ASD

S.S. **ROSTA VOLLEY TEAM ASD** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni Componente Estensore

a seguito del deferimento della Procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Sig. F. C. n.q. di Presidente pro-tempore della società Correggio Volley, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver eseguito mediante la procedura on line al primo tesseramento dell'atleta, L. A., con il sodalizio Correggio Volley ed il successivo trasferimento a tempo indeterminato perfezionato della medesima atleta in favore della società A.S.D. Rosta Volley Team per la stagione sportiva 2022/23 senza che l'atleta, L. A., abbia mai sottoscritto i relativi moduli di tesseramento prescritti dalla normativa regolamentare vigente, così come da atto della conclusione delle indagini datato 11 ottobre 2022 ritualmente notificato;

Correggio Volley, in persona del Presidente pro-tempore la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line, 74 e 76 Reg. Giur. e 2 Codice di



Comportamento Sportivo CONI per aver eseguito mediante la procedura on line al primo tesseramento dell'atleta, L. A., con il sodalizio Correggio Volley ed il successivo trasferimento a tempo indeterminato della medesima atleta in favore della società Rosta Volley Team ASD per la stagione sportiva 2022/23 senza che l'atleta, L. A., abbia mai sottoscritto i relativi moduli di tesseramento prescritti dalla normativa regolamentare vigente, così come da atto della conclusione delle indagini datato 11 ottobre 2022 ritualmente notificato;

Sig.ra M. P., n.q. di Presidente pro-tempore della società Rosta Volley Team ASD, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver eseguito mediante la procedura on line il tesseramento a tempo indeterminato dell'atleta, L. A., con la Rosta Volley Team ASD dalla Correggio Volley, per la stagione sportiva 2022/23 senza che l'atleta, L. A., abbia mai sottoscritto il relativo modulo di tesseramento prescritto dalla normativa regolamentare vigente, così come da atto della conclusione delle indagini datato 11 ottobre 2022 ritualmente notificato;

Rosta Volley Team ASD, in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line, 74 e 76 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver eseguito mediante la procedura on line il tesseramento a tempo indeterminato dell'atleta, L. A., con la Rosta Volley Team ASD dalla Correggio Volley, per la stagione sportiva 2022/23 senza che l'atleta, L. A., abbia mai sottoscritto il relativo modulo di tesseramento prescritto dalla normativa regolamentare vigente, così come da atto della conclusione delle indagini datato 11 ottobre 2022 ritualmente notificato.

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava gli incolpati per l'udienza del 7 dicembre 2022, da tenersi in modalità videoconferenza. All'udienza compariva per la Procura l'Avv. Mario Tobia il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni: sospensione da ogni attività federale per



la durata di mesi 4 (quattro) a carico del Presidente sig. C.F.; multa di € 400,00 a carico del sodalizio Correggio Volley; sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre) a carico del Presidente sig.ra P.M. e infine multa di € 300,00 a carico del sodalizio Rosta Volley Team.

Comparivano altresì: l'Avv. Linda Pignatti per il sig. C.F. ed il Correggio Volley e l'Avv. Ernesto Russo per la sig.ra M.P. ed il Rosta Volley Team.

Entrambi i legali si riportavano alle proprie memorie ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo comunque l'oscuramento dei dati sensibili per i rispettivi rappresentati.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dal provvedimento con il quale, in data 20.09.2022, il competente Ufficio Tesseramento ha disposto la revoca del primo tesseramento dell'atleta *L. A.* dalla società Correggio Volley, nonché del successivo trasferimento a tempo indeterminato a favore della società ASD Rosta Volley Team, in quanto eseguiti entrambi senza che l'atleta avesse sottoscritto la modulistica prescritta dai vigenti regolamenti. Detto provvedimento veniva altresì trasmesso alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

Ricevuta detta comunicazione, la Procura avviava le indagini nel corso delle quali acquisiva, oltre al deliberato dell'Ufficio Tesseramento, anche le dichiarazioni rese dagli incolpati e dall'atleta, con le quali veniva confermata la circostanza della mancata sottoscrizione della prescritta modulistica, da ricondursi a mero errore, e veniva altresì formalmente richiesto l'annullamento sia del primo tesseramento che del successivo trasferimento.

Ritenendo pertanto ampiamente provati i fatti ed evidente la responsabilità di tutti gli incolpati, la Procura – previa comunicazione di conclusione delle indagini - formalizzava il deferimento di tutti gli incolpati dinanzi questo Tribunale.

* * * * *

Alla luce degli elementi acquisiti agli atti del procedimento, ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare contestata a carico di tutti gli incolpati sussista e sia meritevole di sanzione, se pur con le precisazioni che seguono.



Giova rilevare, in risposta alle eccezioni formulate dai difensori ed ai richiami giurisprudenziali fatti a supporto di dette eccezioni, che oggetto del presente procedimento non è la sussistenza e l'efficacia del tesseramento e del conseguente vincolo, bensì la regolarità del tesseramento stesso e del successivo trasferimento rispetto alla precisa e chiara normativa federale di riferimento.

In sostanza, laddove fosse stata l'atleta in forza ad un sodalizio a denunciare l'irregolarità formale del tesseramento al precipuo scopo di pervenire allo svincolo, legittimo sarebbe stato il richiamo al costante orientamento di questo Tribunale che ha più volte dichiarato e ribadito che la sussistenza di un vincolo può essere accertata anche sulla base dei comportamenti delle parti; nell'ipotesi ventilata e cioè quella di un'atleta che denuncia la mancanza di una firma dopo aver militato per una o più stagioni nelle fila di un sodalizio, più che legittimo sarebbe sostenere che il vincolo sussiste comunque per *facta concludentia* a prescindere dalla regolarità formale del tesseramento. E comunque, anche in siffatta ipotesi – ferma restando la tutela reale del vincolo – il Presidente responsabile della mancanza della sottoscrizione dell'atleta sarebbe stato passibile di sanzione disciplinare.

Nel caso che ci occupa, invece, la contestazione attiene al mancato rispetto di norme federali che se da una parte operano a tutela degli atleti, evitando tesseramenti "inconsapevoli", per altro verso rispondono anche ad esigenze di certezza che la Federazione deve perseguire e per le quali si affida ai Presidenti responsabilizzando gli stessi circa la preventiva raccolta delle firme richieste e ricordando loro che, nel momento in cui richiedono il tesseramento o il trasferimento di un atleta, si fanno garanti della preventiva acquisizione e conservazione delle sottoscrizioni richieste.

Così precisata l'azione disciplinare posta in essere dalla Procura, ritiene il Tribunale che la responsabilità di tutti gli incolpati sussista e debba pertanto essere sanzionata.

Venendo alla determinazione e quantificazione delle sanzioni, non può tacersi del fatto che il provvedimento reso dall'Ufficio Tesseramento e posto a base dell'azione disciplinare è scaturito da una comunicazione dello stesso sodalizio Rosta Volley Team e dalla conseguente richiesta di istruzioni per la soluzione della problematica scaturita dall'erroneo tesseramento posto in essere dalla Correggio Volley.



Tale fatto non può assurgere a scriminante, atteso che comunque l'addebito formale sussiste, ma di certo deve essere preso in considerazione nella graduazione delle sanzioni da irrogare agli incolpati.

La buona fede, che peraltro deve sempre presumersi fino a prova contraria, nel caso di specie risulta palese ed incontestabile, tanto più che l'atleta alla fine è stata tesserata con il sodalizio da lei stessa scelto e nel totale accordo di tutte le parti interessate.

Sempre ai fini della quantificazione delle sanzioni va comunque affermata la maggior responsabilità ascrivibile al Presidente della Correggio Volley per aver violato le norme richiamate nel capo di incolpazione sia nel primo tesseramento dell'atleta che nel successivo trasferimento.

Alla accertata responsabilità dei Presidenti e legali rappresentanti consegue ex art. 76 Reg. Giur. quella dei rispettivi sodalizi.

Le considerazioni che precedono, tenuto conto anche del comportamento fattivo e collaborativo comunque palesato da tutte le parti, inducono il Tribunale a contenere le sanzioni nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del sig. C.F., n.q. di Presidente p.t. del sodalizio Correggio Volley la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi

2 (due);

- a carico del sodalizio Correggio Volley la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00);

- a carico della sig.ra P.M., n.q. di Presidente p.t. del sodalizio Rosta Volley Team ASD la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 1 (uno);

- a carico del sodalizio Rosta Volley Team ASD la sanzione della multa di € 100,00.

Manda alla Segreteria per l'oscuramento dei dati sensibili.

Roma, 13 dicembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 dicembre 2022